

**REGOLAMENTO (CE) N. 2244/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2003**

che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 3 e l'articolo 23, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2371/2002 vieta ai pescherecci di esercitare le attività disciplinate dalla politica comune della pesca a meno che essi non siano provvisti a bordo di un sistema operativo che ne consenta la localizzazione e l'individuazione mediante sistemi di controllo a distanza.
- (2) È opportuno stabilire che il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) si applica ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 18 metri a decorrere dal 1° gennaio 2004 ed ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri a decorrere dal 1° gennaio 2005.
- (3) I pescherecci che esercitano l'attività di pesca esclusivamente entro le linee di base degli Stati membri non devono essere assoggettati a tale obbligo poiché l'impatto della loro attività sulle risorse è trascurabile.
- (4) A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002, gli Stati membri devono predisporre la struttura amministrativa e tecnica necessaria per assicurare efficacemente il controllo, l'ispezione e l'esecuzione, compresi i sistemi di sorveglianza via satellite.
- (5) L'adozione di disposizioni più rigorose in materia di SCP contribuisce ad accrescere sensibilmente l'efficienza e l'efficacia delle operazioni di monitoraggio, controllo e sorveglianza sia in mare che a terra.
- (6) È opportuno definire un periodo transitorio per l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione della velocità e della rotta del peschereccio, a determinate condizioni.
- (7) È necessario che l'applicazione dell'SCP non comporti disparità tra i pescherecci comunitari e i pescherecci di paesi terzi operanti in acque comunitarie.

(8) A causa dell'adozione delle nuove disposizioni, è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1489/97 della Commissione, del 29 luglio 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite ⁽²⁾.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità relative alla gestione, da parte degli Stati membri, di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b, e dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica:
 - a) ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 18 metri a decorrere dal 1° gennaio 2004 e
 - b) ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2. Il presente regolamento non si applica ai pescherecci utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura e che operano esclusivamente all'interno delle linee di base degli Stati membri.

Articolo 3

Centri di controllo della pesca

1. Gli Stati membri gestiscono i Centri di controllo della pesca (CCP).

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 202 del 30.7.1997, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2445/1999 (GU L 298 del 19.11.1999, pag. 5).

2. Il CCP di ciascuno Stato membro sorveglia:
 - a) i pescherecci battenti bandiera dello Stato membro stesso, a prescindere dalle acque in cui operano o dal porto in cui sostano;
 - b) i pescherecci comunitari battenti bandiera di un altro Stato membro e
 - c) i pescherecci di paesi terzi, per tutto il tempo in cui si trovano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del rispettivo Stato membro.
3. Più Stati membri possono gestire un CCP comune.

CAPO II

CONTROLLO VIA SATELLITE DEI PESCHERECCI COMUNITARI

Articolo 4

Obbligatorietà dell'impianto di localizzazione via satellite sui pescherecci comunitari

I pescherecci comunitari soggetti all'SCP non possono lasciare il porto se non sono provvisti di un impianto di localizzazione via satellite installato a bordo.

Articolo 5

Caratteristiche degli impianti di localizzazione via satellite

1. Gli impianti di localizzazione via satellite installati a bordo dei pescherecci comunitari garantiscono in qualsiasi momento la trasmissione automatica dei seguenti dati al Centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera:
 - a) identificazione del peschereccio;
 - b) ultima posizione geografica del peschereccio, con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un margine di affidabilità del 99 %;
 - c) data e ora (espressa in «tempo universale», o «UTC») in cui è stata rilevata detta posizione del peschereccio;
 - d) a decorrere dal 1° gennaio 2006, velocità e rotta del peschereccio.
2. Gli Stati membri adottano le misure idonee affinché gli impianti di localizzazione via satellite non consentano la registrazione o la trasmissione di posizioni false e non possano essere alterati manualmente.

Articolo 6

Responsabilità relative agli impianti di localizzazione via satellite

1. I comandanti dei pescherecci comunitari provvedono affinché gli impianti di localizzazione via satellite siano perfettamente funzionanti in qualsiasi momento e trasmettano i dati specificati all'articolo 5, paragrafo 1.

2. In particolare, i comandanti dei pescherecci comunitari provvedono affinché:
 - a) i dati non siano alterati in alcun modo;
 - b) l'antenna o le antenne collegate all'impianto di localizzazione via satellite non siano ostruite in alcun modo;
 - c) l'alimentazione elettrica dell'impianto di localizzazione via satellite non sia mai interrotta;
 - d) l'impianto di localizzazione via satellite non sia asportato dal peschereccio.

3. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l'impianto di localizzazione via satellite.

Articolo 7

Misure di controllo incumbenti agli Stati membri di bandiera

Ciascuno Stato membro di bandiera provvede alla regolare sorveglianza dell'esattezza dei dati trasmessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 e interviene tempestivamente non appena constatati dati inesatti.

Articolo 8

Frequenza di trasmissione dei dati

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché il suo CCP riceva almeno ogni ora, attraverso l'SCP, le informazioni richieste all'articolo 5, paragrafo 1, riguardo ai pescherecci battenti la sua bandiera e immatricolati nella Comunità. Il CCP può chiedere che la trasmissione avvenga ad intervalli più ravvicinati.
2. In deroga al paragrafo 1, la frequenza di trasmissione dei dati può essere pari a due ore se il CCP ha la possibilità di individuare l'effettiva posizione dei pescherecci.
3. Quando il peschereccio è ormeggiato in porto, l'impianto di localizzazione via satellite può essere disinserito, previa notifica al CCP dello Stato membro di bandiera e a quello dello Stato costiero e a condizione che la comunicazione successiva indichi che il peschereccio non ha cambiato posizione rispetto alla comunicazione precedente.

Articolo 9

Controllo dell'entrata in zone specifiche e della relativa uscita

Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio CCP controlli, attraverso l'SCP, la data e l'ora dell'entrata e dell'uscita nelle/dalle zone sotto elencate dei pescherecci battenti la sua bandiera e immatricolati nella Comunità:

- a) tutte le zone soggette a norme specifiche di accesso alle acque e alle risorse;

b) le zone di regolamentazione delle organizzazioni regionali per la pesca cui aderiscono la Comunità o taluni Stati membri;

c) le acque di un paese terzo.

Articolo 10

Trasmissione dei dati allo Stato membro costiero

1. L'SCP adottato da ciascuno Stato membro garantisce, con riguardo ai pescherecci battenti la sua bandiera e immatricolati nella Comunità che si trovino nelle acque di uno Stato membro costiero, la trasmissione automatica al CCP dello Stato membro costiero stesso dei dati da fornire ai sensi dell'articolo 5.

Tali dati sono trasmessi simultaneamente al CCP dello Stato membro di bandiera nella forma indicata all'allegato I.

2. Ogni Stato membro trasmette agli altri Stati membri un elenco completo delle coordinate geografiche che delimitano la propria zona economica esclusiva o la propria zona di pesca esclusiva.

3. Gli Stati membri costieri che esercitano il controllo congiunto in una determinata zona possono precisare una destinazione comune per la trasmissione dei dati da fornire ai sensi dell'articolo 5. Essi ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

4. Gli Stati membri assicurano il coordinamento tra le rispettive autorità competenti ai fini dell'istituzione e della gestione dei procedimenti per la trasmissione dei dati al CCP dello Stato membro costiero.

5. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri, su richiesta, l'elenco dei pescherecci battenti la sua bandiera che siano soggetti all'SCP. Detto elenco contiene il numero interno dello schedario della flotta, l'identificazione esterna, il nome e l'indicativo internazionale di chiamata di ciascun peschereccio.

Articolo 11

Guasto tecnico o non funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite

1. In caso di guasto tecnico o di non funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio comunitario, il comandante o l'armatore del peschereccio o il loro rappresentante comunica al CCP dello Stato membro di bandiera e al CCP dello Stato membro costiero ogni quattro ore, a partire dal momento in cui il fatto è stato riscontrato o dal momento in cui egli ne è stato informato ai sensi del paragrafo 3 o dell'articolo 12, paragrafo 1, la posizione geografica aggiornata della nave mediante e-mail, telex, fax, telefono o radio, tramite una stazione radio riconosciuta ai sensi della legislazione comunitaria per il ricevimento delle informazioni di cui trattasi.

2. Il peschereccio comunitario non può salpare dal porto, quando si è verificata una situazione di guasto tecnico o di non funzionamento, finché le autorità competenti non abbiano

constatato che l'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo funziona normalmente o non abbiano comunque autorizzato il peschereccio a salpare.

3. Gli Stati membri provvedono ad informare il comandante o l'armatore del peschereccio comunitario o il loro rappresentante qualora l'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo del peschereccio risulti in situazione di guasto tecnico o di non funzionamento.

4. Lo Stato membro di bandiera può autorizzare la sostituzione dell'impianto di localizzazione via satellite difettoso con un impianto funzionante che risponda ai requisiti di cui all'articolo 5.

Articolo 12

Mancata ricezione dei dati

1. Quando durante 12 ore non riceva dati a norma degli articoli 8 e 11, il CCP dello Stato membro di bandiera informa quanto prima il comandante o l'armatore del peschereccio o il loro rappresentante. Se, per uno stesso peschereccio, il fatto si ripete più di tre volte nell'arco di un anno, lo Stato membro di bandiera procede al controllo dell'impianto di localizzazione via satellite del peschereccio. Esso dispone inoltre un'indagine per accertare se l'apparecchiatura sia stata manomessa. In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), l'apparecchiatura può essere asportata per essere esaminata.

2. Quando durante 12 ore non riceva dati a norma degli articoli 8 e 11, paragrafo 1, e l'ultima posizione ricevuta sia all'interno delle acque territoriali di uno Stato membro costiero, il CCP dello Stato membro di bandiera informa al più presto possibile il CCP dello Stato membro costiero di cui trattasi.

3. Le autorità competenti dello Stato membro costiero, qualora rilevino la presenza di un peschereccio nelle proprie acque territoriali e non abbiano ricevuto dati a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, o dell'articolo 11, paragrafo 1, informano il comandante del peschereccio e il CCP dello Stato di bandiera.

Articolo 13

Controllo delle attività di pesca

1. I dati ricevuti a norma dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 1, devono essere utilizzati dagli Stati membri ai fini del controllo efficace delle attività di pesca delle navi.

2. Gli Stati membri di bandiera garantiscono che i dati pervenuti dai pescherecci battenti la loro bandiera o immatricolati nel loro territorio siano registrati in forma digitale e siano conservati per un periodo di tre anni.

3. Gli Stati membri costieri garantiscono che i dati pervenuti dai pescherecci battenti bandiera di un altro Stato membro siano registrati in forma digitale e siano conservati per un periodo di tre anni.

CAPO III

ACCESSO AI DATI E RELAZIONI*Articolo 14***Accesso ai dati**

1. Gli Stati membri provvedono affinché la Commissione, su richiesta specifica, possa in qualsiasi momento accedere a distanza, mediante sessioni in linea, agli archivi informatizzati dei dati registrati dal CCP.

2. I dati ricevuti nell'ambito del presente regolamento sono trattati in modo confidenziale.

*Articolo 15***Informazioni riguardanti le autorità competenti**

1. Il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telex e di fax dell'autorità competente responsabile per il CCP, nonché l'indirizzo X.25 e qualsiasi altro indirizzo utilizzato per la trasmissione elettronica dei dati sono elencati nell'allegato II.

2. Qualsiasi modificazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 è comunicata alla Commissione e agli altri Stati membri entro una settimana dalla data in cui la modifica è occorsa.

*Articolo 16***Relazioni semestrali degli Stati membri**

1. Entro il 1° maggio e il 1° novembre di ogni anno, gli Stati membri riferiscono alla Commissione sul funzionamento dell'SCP durante il semestre precedente.

2. In particolare, gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati:

- a) il numero dei pescherecci battenti bandiera dello Stato membro o ivi immatricolati, soggetti all'SCP durante il precedente semestre;
- b) l'elenco dei pescherecci il cui impianto di localizzazione via satellite abbia subito ripetutamente una situazione di guasto tecnico o non funzionamento durante il precedente semestre;
- c) il numero di comunicazioni riguardanti la posizione ricevute dal CCP nel corso del precedente semestre suddivise per Stato di bandiera;
- d) il tempo cumulativo trascorso durante il precedente semestre dai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato o ivi immatricolati, soggetti all'SCP, nelle zone marittime individuate secondo le sottozone FAO.

3. La forma in cui devono essere comunicate le informazioni di cui al paragrafo 2 può essere determinata in consultazione con gli Stati membri e la Commissione.

CAPO IV

CONTROLLO VIA SATELLITE DEI PESCHERECCI DI PAESI TERZI OPERANTI IN ACQUE COMUNITARIE*Articolo 17***Obbligatorietà dell'impianto di localizzazione via satellite**

I pescherecci di paesi terzi, soggetti all'SCP, devono essere provvisti di un impianto di localizzazione via satellite a bordo mentre si trovano in acque comunitarie.

*Articolo 18***Caratteristiche degli impianti di localizzazione via satellite**

1. Gli impianti di localizzazione via satellite installati a bordo di pescherecci di paesi terzi devono garantire in qualsiasi momento, per tutto il tempo in cui tali pescherecci si trovano in acque comunitarie, la trasmissione automatica dei seguenti dati:

- a) identificazione del peschereccio;
- b) ultima posizione geografica del peschereccio, con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un margine di affidabilità del 99 %;
- c) data e ora (espressa in «tempo universale», o «UTC») in cui è stata rilevata detta posizione del peschereccio;
- d) a decorrere dal 1° gennaio 2006, velocità e rotta del peschereccio.

2. Gli impianti di localizzazione via satellite non devono consentire la registrazione o la trasmissione di posizioni false e non devono poter essere alterati manualmente.

*Articolo 19***Responsabilità relative agli impianti di localizzazione via satellite**

1. I comandanti dei pescherecci di paesi terzi soggetti all'SCP provvedono affinché gli impianti di localizzazione via satellite siano perfettamente funzionanti in qualsiasi momento e trasmettano i dati specificati al paragrafo 1 dell'articolo 18.

2. In particolare, i comandanti dei pescherecci di paesi terzi provvedono affinché:

- a) i dati non siano alterati in alcun modo;
- b) l'antenna o le antenne collegate all'impianto di localizzazione via satellite non siano ostruite in alcun modo;
- c) l'alimentazione elettrica dell'impianto di localizzazione via satellite non sia mai interrotta;
- d) l'impianto di localizzazione via satellite non sia asportato dal peschereccio.

3. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l'impianto di localizzazione via satellite.

*Articolo 20***Frequenza di trasmissione dei dati**

La trasmissione automatica dei dati avviene almeno una volta ogni ora. Tuttavia la frequenza di trasmissione dei dati può essere pari a due ore se il CCP ha la possibilità di individuare l'effettiva posizione del peschereccio.

*Articolo 21***Inoltro dei dati allo Stato membro costiero**

I dati relativi alla posizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, sono inoltrati al CCP dello Stato membro costiero nella forma indicata all'allegato I.

*Articolo 22***Cooperazione tra Stati membri e paesi terzi**

1. Ciascuno Stato membro trasmette alle autorità competenti dei paesi terzi interessati un elenco esaustivo delle coordinate latitudinali e longitudinali che delimitano la propria zona economica esclusiva o la propria zona di pesca esclusiva in una forma compatibile con il World Geodetic System 1984 (WGS-84).

2. Gli Stati membri costieri assicurano il coordinamento con le autorità competenti dei paesi terzi interessati ai fini dell'istituzione e della gestione dei procedimenti per la di trasmissione dei dati al proprio CCP.

*Articolo 23***Guasto tecnico o non funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite**

1. Quando l'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio di un paese terzo sia tecnicamente guasto o non funzioni durante il tempo in cui il peschereccio stesso si trova in acque comunitarie, il comandante o l'armatore o il loro rappresentante comunica ogni due ore, e ogni qualvolta il peschereccio si sposta da una divisione CIEM all'altra, la posizione geografica aggiornata della nave mediante e-mail, telex, fax, telefono o radio.

2. Tale informazione è trasmessa al CCP dello Stato membro costiero.

3. Il peschereccio di un paese terzo operante in acque comunitarie non può salpare dal porto di uno Stato membro, qualora si sia verificata una situazione di guasto tecnico o non

funzionamento, finché le autorità competenti non abbiano constatato che l'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo funziona normalmente o non abbiano comunque autorizzato il peschereccio a salpare.

4. Gli Stati membri costieri provvedono ad informare il capitano o l'armatore del peschereccio o il loro rappresentante qualora l'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo del peschereccio risulti in situazione di guasto tecnico o di non funzionamento.

*Articolo 24***Controllo delle attività di pesca**

1. I dati ricevuti a norma dell'articolo 18 e dell'articolo 23, paragrafo 1, devono essere utilizzati dagli Stati membri ai fini del controllo efficace delle attività di pesca delle navi di paesi terzi.

2. Gli Stati membri garantiscono che i dati pervenuti dai pescherecci di paesi terzi siano registrati in forma digitale e siano conservati per un periodo di tre anni.

3. Nel caso in cui un peschereccio non ottemperi alle norme contenute nel presente capo, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 25***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 1489/97 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2004.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

*Articolo 26***Entrata in vigore e applicabilità**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Formato per lo scambio elettronico dei dati da trasmettere allo Stato membro costiero

A. Contenuto delle comunicazioni riguardanti la posizione

Dati da comunicare	Codice	Obbligatorio/ Facoltativo	Osservazioni
Inizio registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione; codice nazionale ISO Alfa-3 dello Stato membro costiero
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «POS»
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave
Numero del viaggio	TN	F	Dato relativo all'attività; numero di serie dell'operazione di pesca nell'anno in corso
Nome della nave	NA	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave
Numero di riferimento interno	IR	F ⁽¹⁾	Dato relativo all'immatricolazione della nave. Numero unico della nave, come codice nazionale ISO Alfa-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero
Numero di immatricolazione esterno	XR	F	Dato relativo all'immatricolazione della nave; il numero sulla fiancata della nave
Latitudine (decimale)	LT	M	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Longitudine (decimale)	LG	M	Dato relativo all'attività; posizione al momento della trasmissione
Velocità	SP	M ⁽²⁾	Velocità della nave in decimi di nodi
Rotta	CO	M ⁽²⁾	Rotta della nave con gradazione di 360°
Data	DA	O	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Ora	TI	O	Dato relativo al messaggio; data della trasmissione
Fine registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

⁽¹⁾ Obbligatorio per i pescherecci comunitari.

⁽²⁾ Facoltativo fino al 31 dicembre 2005.

B. Struttura delle comunicazioni riguardanti la posizione

Ogni trasmissione di dati è strutturata come segue:

- una doppia barra (//) e i caratteri «SR» indicano l'inizio di un messaggio;
- una doppia barra (//) e un codice indicano l'inizio dell'informazione;
- una barra (/) separa il codice dall'informazione;
- coppie di dati sono separate da uno spazio;
- i caratteri «ER» e una doppia barra (//) indicano la fine della comunicazione.

C. Definizione dei dati da comunicare

Categoria	Dati da comunicare	Codice	Tipo	Contenuto	Definizioni
Dati relativi al sistema	Inizio registrazione	SR			Indica l'inizio del messaggio
	Fine registrazione	ER			Indica la fine del messaggio
Dati relativi al messaggio	Indirizzo di destinazione	AD	Car*3	Indirizzo ISO-3166	Indirizzo del destinatario del messaggio
	Tipo di messaggio	TM	Car*3	Codice	Prime tre lettere del tipo di messaggio
	Data	DA	Num*8	aaaammgg	Anno, mese, giorno
	Ora	TI	Num*4	oomm	Ore e minuti primi in UTC
Dati relativi all'immatricolazione della nave	Indicativo di chiamata	RC	Car*7	Codice IRCS	Indicativo internazionale di chiamata della nave
	Nome della nave	NA	Car*30	ISO 8859,1	Nome della nave
	Numero di immatricolazione esterno	XR	Car*14	ISO 8859,1	Numero sulla fiancata della nave
	Numero di riferimento interno	IR	Car*3 Num*9	ISO-3166 + max.9N	Numero unico della nave assegnato dallo Stato di bandiera secondo l'immatricolazione
Dati relativi all'attività	Latitudine (decimale)	LT	Car*7	+/-DD.ddd	Di segno negativo se la latitudine si trova nell'emisfero meridionale ⁽¹⁾ (WGS84)
	Longitudine (decimale)	LG	Car*8	+/-DD.ddd	Di segno negativo se la longitudine si trova nell'emisfero occidentale ⁽¹⁾ (WGS84) ⁽¹⁾
	Velocità	SP	Num*3	Nodi*10	P.es.//VE/105 = 10,5 nodi
	Rotta	CO	Num*3	360 gradi	P.es.//RO/270 = 270°
	Numero di viaggio	TN	Num*3	001-999	Numero dell'operazione di pesca nell'anno in corso

⁽¹⁾ Il segno positivo (+) può essere omissivo; gli zeri prima della virgola possono essere omissivi.

ALLEGATO II

AUTORITÀ COMPETENTI

BELGIË/BELGIQUE

Nome: Dienst voor de Zeevisserij
Administratief Centrum

Indirizzo: Vrijhavenstraat 5
B-8400 Oostende

Telefono (32-59) 50 89 66 — 51 29 94

Fax (32-59) 51 45 57 — 51 45 57

Telex 81075 dzvost

X.25: 206 259 020 63

E-mail: Dienst.Zeevisserij@ewbl.vlaanderen.be
VMS.Oostende@wol.be

DANMARK

Nome: Fiskeridirektoratet

Indirizzo: Stormgade 2
DK-1470 København K

Telefono (45) 33 96 36 09

Fax (45) 33 96 39 00

Telex 16144 fm dk

X.25: 238 201 023 8535 (til Fiskeridirektoratet)
238 201 023 853 (fra Fiskeridirektoratet)

E-mail: sat@fd.dk

DEUTSCHLAND

Nome: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Indirizzo: Palmaille 9
D-22767 Hamburg

Telefono (49-40) 38905-173/38905-180

Fax (49-40) 38905-128/38905-160

Telex 0214/763

X.25: 0 262 45 4001 20221

E-mail: bettina.gromke@ble.de

ΕΛΛΑΣ

Nome: Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας/Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας Γ (Αλιείας)

Indirizzo: Γρ. Λαμπράκη 150
EL-18518 Πειραιάς

Telefono (30-210) 4519901 — 4191308 — 4513657

Fax (30-210) 4191561 — 4285466

Telex 212239 — 212273

X.25: 02023 — 22100047

E-mail: vms@mail.yen.gr,
demos@yen.gr

ESPAÑA

Nome: Secretaría General de Pesca Marítima

Indirizzo: Paseo de la Castellana nº 112
ES-28046 Madrid

Telefono (34) 913 47 17 50

Fax (34) 913 47 15 44

X.25: 21453150315802

E-mail: csp@mapya.es

FRANCE

Nome: Cross Atlantique

Indirizzo: Château de la Garenne
Avenue Louis Bougo
F-56410 Etel

Telefono (33) 297 55 35 35

Fax (33) 297 55 49 34

Telex 95 05 19

IRELAND

Nome: Fisheries Monitoring Centre
Naval Base

Indirizzo: Haulbowline
Co. Cork
Ireland

Telefono (353-21) 486 48 30 — 486 48 31 — 486 49 66 —
486 49 70 — 437 87 52 (24 hr)

Fax (353-21) 437 80 96

X.25: 272 440 520 023

E-mail: nscstaff@eircom.net or
fmcvmsst@eircom.net

ITALIA

Nome: Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto —
Guardia costiera

Indirizzo: Viale dell'Arte n. 16
I-00144 Roma

Telefono (39) 06 59 23 569 — 59 24 145 — 59 08 45 27

Fax (39) 06 59 22 737 — 59 08 47 93

Telex (39) 06 61 41 56 — 61 41 03 — 61 11 72

E-mail: cogecap3@flashnet.it

NEDERLAND

Nome: Algemene Inspectiedienst

Indirizzo: Poststraat 15
Postbus 234
6461 AW Kerkrade
Nederland

Telefono (31-45) 546 62 22
(31-45) 546 62 30

Fax (31-45) 546 10 11

X.25: 0204 14444605

E-mail: meldkamer@minLnv.nl

PORTUGAL

Nome: Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura
Indirizzo: Av. de Brasília
P-1400-038 Lisboa
Telefono (351-21) 302 51 00/302 51 90
Fax (351-21) 302 51 01
X.25: 268096110344

SUOMI/FINLAND

Nome: Maa- ja metsätalousministeriö, kala- ja riistaosasto
Indirizzo: Mariankatu 23
FI-00170 Helsinki
Telefono (358-9) 16001
Fax (358-9) 16052640
X.25: (0) 244 20100131
E-mail: ali.lindahl@mmm.fi
markku.nousiainen@mmm.fi

SVERIGE

Nome: Fiskeriverket
Indirizzo: Box 423
S-401 26 Göteborg
Telefono (46-31) 743 03 00
Fax (46-31) 743 04 44
X.25: 2043 7 201034
E-mail: fiskeriverket@fiskeriverket.se

UNITED KINGDOM

Nome: Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Fisheries IV Division
Indirizzo: Nobel House, 17, Smith Square
London SW1P 3JR
United Kingdom
Telefono (44-207) 270 8337 — Scotland: (44-131) 244 6078
Fax (44-207) 238 6566
Telex 21274
X.25: 237 859 010 201
E-mail: mailto:MAFF.OPS@defra.gsi.gov.uk
MAFF.OPS@defra.gsi.gov.uk
Scotland: SFPAOPS@scotland.gsi.gov.uk

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1489/97	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
—	Articolo 2
—	Articolo 3
Articolo 2	—
—	Articolo 4
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafo 1
—	Articolo 5, paragrafo 2
—	Articolo 6
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 7
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 1
—	Articolo 8, paragrafo 2
Allegato I	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 9
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 10, paragrafo 4
—	Articolo 10, paragrafo 5
Articolo 5	—
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafi 2 e 4
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 3
—	Articolo 12, paragrafo 1
—	Articolo 12, paragrafo 2
—	Articolo 12, paragrafo 3
—	Articolo 13, paragrafo 1
—	Articolo 13, paragrafo 2
—	Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 7	Articolo 14, paragrafo 1
—	Articolo 14, paragrafo 2
Articolo 8	Articolo 15
Articolo 9	—
Articolo 10	Articolo 16
—	Articolo 17
—	Articolo 18
—	Articolo 19
—	Articolo 20
—	Articolo 21
—	Articolo 22
—	Articolo 23
—	Articolo 24
—	Articolo 25

Regolamento (CE) n. 1489/97	Presente regolamento
Articolo 11	Articolo 26
Allegato I	—
Allegato II	Allegato I
Allegato III	Allegato II
—	Allegato III